



**INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLE  
RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO dd 25.11.2009**

**La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale**

Visto l'accordo sindacale 25 novembre 2009, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 17;

Ravvisata l'opportunità di allargare, anche alla luce dell'esito delle ultime elezioni RLS svoltesi nello scorso mese di aprile, il numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

**convengono quanto segue:**

**Art.1.**

**Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

*(D.Lgs. 81/08 art. 47 comma 7)*

1. Per l'Università degli Studi di Trento dovranno essere designati sei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui tre riservati al personale tecnico e amministrativo e CEL e tre al personale docente e ricercatore.
2. Qualora, a seguito dei risultati delle elezioni risultino presenti, negli elenchi degli eletti per il PTA e CEL, un numero di rappresentanti superiore a tre, potranno essere nominati sino ad un massimo di cinque rappresentanti per la componente relativa al personale tecnico e amm.vo e collaboratore esperto linguistico.

**Art. 2.**

**Permessi retribuiti**

1. Il tempo utilizzato dai RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti. Pertanto vengono loro attribuite tutte le indennità del trattamento economico accessorio, comprese quelle legate alla presenza.
2. Per l'espletamento delle loro funzioni, gli RLS possono usufruire di un monte ore complessivo, a livello di Ateneo, pari a 120 ore annue di permessi retribuiti.
3. Di tale monte ore, 10 ore annue possono, in ogni caso, essere utilizzate da ciascun singolo rappresentante; le restanti confluiscono in un monte ore a disposizione di tutti gli RLS in funzione di specifiche necessità. La ripartizione di questo monte ore residuo complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dai RLS stessi.
4. Ai fini di una corretta programmazione dell'attività delle Strutture presso le quali gli RLS prestano servizio, la ripartizione deve essere comunicata all'Amministrazione.

**Art. 3.**

**Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme contenute nel citato accordo sindacale di data 25 novembre 2009.

Trento, 10 ottobre 2018

10.10.2018

DRUO - Ufficio Supporto Relazioni Sindacali.



**La Delegazione di Parte Pubblica**

*Handwritten signatures:*  
Bolognini  
Bolognini  
Bolognini

**La Delegazione di Parte Sindacale**

**OO.SS.:**

**FLC-CGIL** *Handwritten signature*

**CISL Federazione Scuola Università Ricerca**

*Handwritten signature*

**Federazione UIL SCUOLA RUA**

**FGU – federazione Gilda UNAMS**

*Handwritten signature*

**R.S.U.**

*Handwritten signatures:*  
Matter  
Matter  
Matter  
Matter  
Matter  
Matter  
Matter